



COMUNE DI CALCINAIA

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

(art. 125, commi 6 e 10, del D.Lgs. 163/2006)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 23.12.2011
Entrato in vigore il 18.02.2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Modalità acquisizioni in economia

Art. 3 – Lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

Art. 4 – Limiti e modalità di affidamento dei lavori in economia

Art. 5 – Limiti e modalità di affidamento di forniture e servizi in economia

Art. 6 – Commissione giudicatrice

Art. 7 – Procedure di acquisizione - Conferme d'ordine – Rapporto contrattuale

Art. 8 – Ordini aperti

Art. 9 – Verifiche - Pagamenti

Art. 10 – Garanzie

Art. 11 – Maggiori spese per servizi e forniture complementari

Art. 12 – Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte del Comune di Calcinaia – Ente di diritto pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125¹ del "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvato con D.Lgs. 12/04/2006 n°163, successivamente modificato e integrato, di seguito denominato "Codice".
2. Il Comune di Calcinaia provvede ad eseguire in economia, secondo le norme del presente regolamento, tutte quelle attività e servizi che abbiano caratteristiche tali da rendere oggettivamente impraticabili, antieconomiche o pregiudizievoli per l'efficienza e l'efficacia dei risultati, la normale procedura di contrattazione con i terzi.
3. Le attività e i servizi di cui al comma precedente consistono in lavori, provviste e prestazioni varie individuati nel successivo art. 3. Con il termine "provviste" devono intendersi tutte le forniture, le somministrazioni o gli acquisti ordinati dal Comune di Calcinaia e disciplinati dal presente regolamento.

1 **D.Lgs. 12/4/2006 n. 163** - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia. (art. 24, L. n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta.
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
 - b) manutenzione di opere o di impianti (222);
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro (223) per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro (224) per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
- (222) Lettera così modificata dalla lettera dd) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).
- (223) L'importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito con «125.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
- (224) L'importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito con «193.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 2
Modalità acquisizioni in economia

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata, esclusivamente, nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, o le convenzioni predette siano esaurite, ovvero i prezzi in esse previsti siano adottati dal Comune di Calcinaia come base parimetrica per le richieste di offerta agli operatori economici invitati a negoziare nelle procedure in economia.
2. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
3. Per "amministrazione diretta" si intendono le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico; esse sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente, o eventualmente assunto, per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Per "cottimo fiduciario" si intende una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, in deroga alle normali procedure ad evidenza pubblica.

Art. 3
Lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

1. I lavori eseguibili in economia devono riferirsi alle seguenti categorie generali:
 - a) Manutenzione, adeguamento tecnologico e riparazione di opere e impianti;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi, oltre che nei casi specifici espressamente individuati nel comma successivo, è sempre consentita anche nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, in esso non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi o forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico culturale.
3. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione delle seguenti tipologie di lavori, servizi e forniture;

3.1 Lavori

1	Lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di locali di proprietà comunale
2	Lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di stabili di proprietà comunale, con relativi impianti, infissi, strutture e manufatti presi in affitto, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario
3	Lavori di completamento in caso di rescissione o risoluzione di contratto quando ciò sia necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione degli interventi nei tempi originariamente previsti

4	Riparazioni straordinarie degli edifici di proprietà comunale e di quelli in locazione ove l'obbligato non provveda
5	Lavori complementari ad opere già realizzate

3.2 Forniture e servizi

1	Acquisto di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti elettrici, idraulici e termici, compresa la fornitura e posa di pannelli solari e fotovoltaici;
2	Acquisto, noleggio di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici
3	Acquisto, noleggio, installazione, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione;
4	Acquisto, noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc.
5	Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili;
6	Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di arredi scolastici e attrezzature per aule e laboratori
7	Acquisto di materiali di cancelleria e di ufficio, compreso il materiale di consumo delle attrezzature d'ufficio
8	Acquisto, noleggio, manutenzione di automezzi, imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni, macchine agricole, ecc. e acquisto di pezzi di ricambio e accessori
9	Fornitura distributori automatici di alimenti e bevande
10	Fornitura e posa di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne
11	Fornitura con posa di tende da interno e da esterno e di altri complementi d'arredo
12	Acquisto di carburanti, lubrificanti e combustibile per riscaldamento
13	Acquisto di farmaci e presidi sanitari di consumo
14	Acquisto di prodotti per l'igiene e la pulizia
15	Acquisto di materiale di ferramenta
16	Acquisto di libri, giornali, riviste, manuali, pubblicazioni in generale anche su supporto informatico e in abbonamento
17	Acquisto di banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento
18	Fornitura di beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del personale e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche
19	Fornitura di divise e vestiario, compresi i servizi sartoriali
20	Servizi legali e notarili
21	Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo
22	Servizio di lavanderia
23	Servizi di autonoleggio, anche con conducente.
24	Servizi di pulizia e igienizzazione
25	Servizi di derattizzazione e disinfestazione di locali
26	Servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, compreso il trasporto di beni artistici
27	Spese per telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dei dati
28	Spese postali, telegrafiche o per agenzie di recapito o corrieri, telefax
29	Spese per utenze (energia elettrica, acqua, gas, servizio Telepass)
30	Servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la pubblicità legale
31	Servizi di comunicazione e informazione
32	Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
33	Servizi di interpretariato e traduzione
34	Servizi contabili, fiscali, finanziari e bancari
35	Servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresa la pulizia e la manutenzione di impianti elevatori

36	Spese per servizi, software, beni e canoni informatici
37	Servizi di consulenza, studi, ricerca e innovazione
38	Servizi allestimento e gestione mostre
39	Servizi di collocamento e reperimento di personale, compresa la somministrazione di lavoro
40	Servizi connessi all'espletamento di selezione di personale, comprese le eventuali prove di preselezione
41	Servizi inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale
42	Abbonamento a servizi di consulenza
43	Servizi di Ingegneria e Architettura (progettazione, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e altre attività connesse alla realizzazione e esecuzione di opere pubbliche, compresi gli studi di prefattibilità o fattibilità ambientale, l'acquisizione di pareri e certificazioni, ecc.) entro il limite di € 20.000=
44	Servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici
45	Servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche
46	Spese di rappresentanza per ricevimenti, cerimonie ufficiali, manifestazioni di natura protocollare, iniziative pubbliche, eventi, per fini di cortesia, di ospitalità, in base ad accordi o su inviti ufficiali, anche di rappresentanti esteri, funzionari o personalità pubbliche rappresentative di enti o istituzioni, che coinvolgono il comune di Calcinaia come soggetto istituzionale espressivo della comunità locale
47	Spese per partecipazione degli amministratori a convegni, iniziative, studi nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente
48	Servizi di gestione impianti tecnologici di vario genere necessari alla funzionalità delle infrastrutture
49	Indagini geognostiche, accatastamenti, frazionamenti, operazioni e rilievi urgenti o di particolare natura e specializzazione
50	Servizi per la realizzazione di iniziative culturali, sportive, educative, ricreative, comprese fiere ed esposizioni.

Art. 4

Limiti e modalità di affidamento dei lavori in economia

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000=. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000=.
2. Per i lavori di importo inferiore a € 40.000= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento eventualmente preceduto, se ritenuto opportuno, da una richiesta di preventivi.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a € 40.000= e fino ad € 200.000=, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento degli operatori economici, l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario è effettuato mediante gara ufficiosa o informale, anche telematica, con invito ad almeno cinque operatori economici – ove esistenti - individuati dal responsabile del procedimento in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente. La scelta del contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella lettera di invito.
4. Per i beni mobili e immobili e per gli interventi sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs. 42/2004² si applicano le disposizioni speciali previste dal Codice.

² D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6/7/2002, n. 137

Art. 5

Limiti e modalità di affidamento di forniture e servizi in economia

1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 193.000=; tale soglia è soggetta a periodico adeguamento in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28³ del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del codice medesimo, senza necessità di formale modifica del presente regolamento.
2. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 20.000= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, eventualmente preceduto, se ritenuto opportuno, da una richiesta di preventivi.
3. Per i servizi e le forniture importo pari o superiore a € 20.000= e fino alla soglia di cui al precedente comma 1 del presente articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento degli operatori economici, l'affidamento delle forniture e servizi mediante cottimo fiduciario è effettuato mediante gara ufficiosa o informale, anche telematica, con invito ad almeno cinque operatori economici - ove esistenti - individuati dal responsabile del procedimento in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente. La scelta del contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella lettera di invito.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. Di norma la scelta del contraente avviene mediante una gara informale che si svolge nel rispetto del criterio della contestuale apertura delle buste e delle offerte all'ora prestabilita nella lettera di invito e alla presenza di due testimoni.
2. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione.
3. Per quanto concerne le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della commissione, si applicano le norme del Codice.

Art. 7

Procedure di acquisizione - Conferme d'ordine – Rapporto contrattuale

³ **D.Lgs. 12/4/2006 – n. 163** - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 28. *Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria. (artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)*

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 euro (53), per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000 euro (54);

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro (55) per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

(53) L'importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito con «125.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(54) L'importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito con «193.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(55) L'importo di «5.278.000 euro» è da intendersi sostituito con «4.845.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

1. La corrispondenza che intercorre fra il Comune di Calcinaia e le Ditte - e viceversa - è validamente effettuata anche mediante fax o posta elettronica, salvo che sia diversamente stabilito negli atti di attivazione di procedure di affidamento lavori di importo superiore a € 40.000= o di acquisizione di servizi e forniture di importo superiore a € 20.000=.
2. I preventivi formulati dalle ditte interpellate devono sempre pervenire in forma scritta, con le modalità di cui al precedente comma 1; tale procedura non si applica nel caso di acquisizioni effettuate direttamente presso catene commerciali o negozi elettronici, nonché in presenza di listini-prezzi periodicamente comunicati dai fornitori.
3. Tutte le ordinazioni di lavori, servizi e forniture effettuate dal Comune di Calcinaia devono risultare da apposita conferma d'ordine (anche apposta in calce al preventivo o trasmessa a mezzo fax o posta elettronica).
4. La costituzione del rapporto contrattuale con le ditte affidatarie avviene:
 - con l'emissione della conferma d'ordine da parte del Comune di Calcinaia, qualora il valore dell'affidamento sia inferiore a € 5.000=;
 - mediante sottoscrizione in calce - per accettazione - del verbale di gara ufficiosa in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del R.D. n. 2440/1923⁴, per un importo dell'affidamento inferiore a € 30.000=. Oltre questo limite di importo si procede mediante atto pubblico amministrativo.

Art. 8 Ordini aperti

Per gli acquisti programmabili, qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità di beni e/o servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, si possono richiedere preventivi che riportino quale offerta, percentuali di ribasso su importi determinati dal richiedente, ovvero percentuali di ribasso su prezzi di listino, validi per il periodo di tempo previsto.

Si procederà poi ad effettuare singole ordinazioni, in relazione al fabbisogno, all'operatore economico affidatario della fornitura e del servizio, autovincolatosi ai prezzi offerti per l'intero periodo di tempo considerato.

Art. 9 Verifiche - Pagamenti

1. Il responsabile del procedimento verifica i documenti contabili (fattura o documento fiscale equivalente) emessi dai fornitori relativamente ai lavori, forniture o servizi ordinati, attestando l'avvenuta regolare esecuzione ed autorizzandone la liquidazione mediante apposizione di apposito visto in calce al relativo documento contabile; se previsto, redige il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

2. Effettuate le verifiche di cui al precedente comma 1, si dispone il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore.

Il pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità; per le forniture e i servizi di importo inferiore a € 20.000= il DURC è sostituito da una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. Il Comune di Calcinaia è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle stesse.

b) alla verifica prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973⁵, nonché dal D.M. 18/01/2008, n. 40⁶, per pagamenti di importo superiore ad € 10.000=;

⁴ R.D. 18/11/1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" - l'art. 17 dispone "I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali."

⁵ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

c) all'osservanza degli adempimenti obbligatori sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010⁷.

3. I termini di pagamento, previsti dal buono d'ordine, dalla lettera di ordinazione o dal contratto, decorrono dalla data del certificato di regolare esecuzione della prestazione, ovvero dalla data di ricevimento della fattura, se successiva e comunque a decorrere dalla data di accertamento, da parte del responsabile del procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 10 Garanzie

1. Per gli affidamenti di lavori di importo superiore a € 40.000= e per i servizi e le forniture di importo superiore a € 20.000=, a garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi o lavori, il Comune di Calcinaia può richiedere alla Ditta affidataria una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Calcinaia.

2. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, il Comune può optare per l'applicazione di una ritenuta di garanzia pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, da liquidarsi alla ditta affidataria allo scadere del 180° giorno successivo a quello di presentazione della relativa fattura, ovvero, di approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione.

3. In ogni caso, l'opzione per le modalità di cui ai commi precedenti deve essere espressamente indicata nella lettera d'invito alla gara ufficiosa.

4. Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.

Art. 11 Maggiori spese per servizi e forniture complementari

Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive oppure in riduzione, il Responsabile Unico del Procedimento può far eseguire direttamente alla ditta appaltatrice, forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione, come previsto dalle normative civili in materia, alle medesime condizioni economiche.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".

2. Per tutto quanto non disciplinato si applicano le disposizioni contenute nell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le provviste ed i servizi disciplinati da altri regolamenti del Comune di Calcinaia, entro i limiti di spesa dagli stessi indicati. Sono altresì esclusi i lavori d'urgenza e di somma urgenza che trovano la propria disciplina nelle specifiche disposizioni del Codice.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

⁶ Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40 - Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

⁷ Legge 13 Agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

4. Per l'interpretazione e l'applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti nel Capo I e II del Codice Civile (Disposizioni sulla legge in generale). Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice e nel D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
5. Copia del presente regolamento sarà affissa permanentemente sul sito web istituzionale del Comune di Calcinaia.
6. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del primo giorno successivo alla seconda pubblicazione; e dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il regolamento per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione C.C. n. 47 del 15/07/2003.